

# PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE DEI TERRENI RIMBOSCHITI

Ditta TOLA MARISA

VIA CIXERRI, 76

SILIGUA

COMUNE di SILIGUA

LOCALITA' SABARRUS IS SEDDAS

N. \_\_\_\_\_

Decreto Ass. Agr.

N. 1225 del 8.11.1982



# REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE DI CAGLIARI

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE DEI TERRENI APPARTENENTI ALLA DITTA

TOLA Marisa nata a Siliqua il 25.10.1933

RESIDENTE Siliqua (PROV. Cagliari) VIA Cixerri, 76

SOTTOPOSTI A RIMBOSCHIMENTO E RICOSTITUZIONE BOSCHIVA COL CONTRIBUTO DELLO STATO.

VISTO l'art. 91 del R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e l'art. 3 della Legge 25 luglio 1952, n. 991, **l'art. 11 del D.P.R. 22.5.1967 n. 446 -**

VISTO il provvedimento di concessione n. 1225 del 8.11.1982 con il quale ai sensi della Legge R. 18.6.1959 n. 13 art. 6-7 è stato concesso alla Ditta in oggetto il contributo di L. 25.767.375 pari al 75 % dell'importo di L. 34.356.500, riconosciuto necessario per l'esecuzione di lavori di rimboschimento volontario

sui terreni posti in località Saharru Is Seddas, agro di Siliqua

indicati in catasto al fg. 3 mapp. 77

della superficie di Ha. 8.54.00

CONSIDERATO che i lavori realizzati sono stati riconosciuti al collaudo meritevoli del contributo dello Stato, si prescrivono

le seguenti norme di conservazione del bosco:



Art. 1

La trasformazione del bosco in altra qualità di coltura non sarà mai permessa se non per gravi e giustificati motivi, previo parere favorevole dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente.

Art. 2

Il taglio del bosco dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste il quale potrà prescrivere le modalità di governo e di utilizzazione, nonchè l'esecuzione di cure culturali che si rendessero indispensabili per la conservazione e la rinnovazione del bosco.

Art. 3

In qualunque periodo dell'anno è vietata l'accensione di fuochi all'interno del bosco.

Art. 4

In caso di permuta, vendita, cessione, passaggio o di qualunque cambiamento di proprietà i proprietari si obbligano ad imporre ai subentranti, che sono tenuti a riceverli, gli oneri e le norme contenute nel presente piano di coltura e conservazione.

Art. 5

Resta confermato l'obbligo dell'osservanza, ove applicabili, delle norme previste dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali in materia forestale.

Le infrazioni alle prescrizioni del presente piano di coltura e conservazione saranno punite a norma dell'art. 54.



del R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni.

Cagliari

31 GEN. 1985

IL PROPRIETARIO  
(TOLA Marisa)

Tola Marisa



IL CAPO DELL'ISPettorATO  
RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE

(Podda Dr. Antonio)

A. Podda

VISTO si approva

ai sensi dell'art. 11 del Decreto Presidente della Repubblica n. 446 del 22.5.1967 -



L'ASSESSORE

L'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Dott. G. Carta

G. Carta



QUA

**F° 233 | N.(**

Longitudine di Roma M. Mario da Greenwich nel sistema italiano 1940:  $12^{\circ} 27' 08''$ , 40

